



COMUNE DI SERMONETA
(Provincia di Latina)

**REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO E UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE E
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SERMONETA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 30/03/2015
Modificato con deliberazione CC n. 35 del 26/06/2017 (parti in grassetto)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

TITOLO II PALESTRE SCOLASTICHE

Art. 2 DISPONIBILITÀ DELLE PALESTRE

Art. 3 ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Art. 4 SOGGETTI RICHIEDENTI

Art. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 6 COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 7 CONCESSIONE

Art. 8 – DURATA E LIMITI DELLA CONCESSIONE

Art. 9 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 10 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO

Art. 11 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Art. 12 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 13 - ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO IN CASO DI RINUNCIA

Art. 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art. 15 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 16 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

TITOLO III IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 17 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 18 - ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Art. 19 - SOGGETTI AFFIDATARI

Art. 20 - AFFIDAMENTO

ART.21 – AVVISO PUBBLICO

ART. 22 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

ART. 23 MANUTENZIONE ORDINARIA

ART.24 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ART. 25 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO IN USO

Art. 26 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Art. 28 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art. 29 – CANONE

ART. 30 GESTIONE DELLE STRUTTURE ACCESSORIE AGLI IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – RINVII

Art. 32– NORMA FINALE E TRANSITORIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e la concessione delle palestre presso gli edifici scolastici di proprietà del Comune di Sermoneta e degli impianti sportivi comunali.

2. L'utilizzo di tali beni deve essere conforme alla natura pubblica del bene che deve essere messo a disposizione degli utenti allo scopo di favorire le attività sportive.

3. La destinazione e la natura pubblicistica dell'ente proprietario non consentono di ricavare dalla concessione di tali locali un lucro, fatto salva la riscossione del canone dovuto per il funzionamento della struttura che può essere comprensivo del rimborso forfettario delle utenze, quando non sia possibile l'intestazione delle stesse a carico dei fruitori. Inoltre possono essere oggetto di rimborso gli altri oneri accessori quali potrebbero essere la custodia, l'apertura, le pulizie.

TITOLO II PALESTRE SCOLASTICHE

Art. 2 DISPONIBILITÀ DELLE PALESTRE

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi presso gli istituti scolastici di Sermoneta.
2. Le palestre possono essere utilizzate negli orari e nei giorni in cui le strutture non vengono utilizzate per le attività scolastiche curriculari ed extracurriculari previste nel Piano di Offerta Formativa (POF) della scuola.
3. A tal fine il dirigente scolastico, dopo l'approvazione del POF da parte del Consiglio di Istituto e comunque entro il 30 giugno, comunicherà al Comune di Sermoneta i giorni e gli orari in cui l'utilizzo deve essere riservato alle attività curriculari ed extracurriculari dell'Istituto. Al di fuori di tali orari il Comune potrà concedere l'utilizzo delle strutture sportive presso gli istituti scolastici.

Art. 3 ATTIVITÀ AMMISSIBILI

1. Le palestre scolastiche, utilizzate in orario extra scolastico, sono destinate a favorire la pratica di attività motoria di base, ricreative, sociali di interesse pubblico e sportivo. A tal fine sono

da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa/sportiva per bambini, adolescenti, adulti;
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali a carattere provinciale, regionale o nazionale organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;

2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura.

3. La concessione in uso della palestra dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.

Art. 4 SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Le palestre scolastiche vengono concesse ad associazioni sportive iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Sermoneta, affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento di attività e manifestazioni di interesse pubblico e sportivo.
2. Le palestre possono essere concesse ad associazioni non sportive iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Sermoneta e ad altri soggetti che ne facciano richiesta per esercitare attività sportiva, ludico motoria avente quale finalità il benessere psichico-fisico.
3. La concessione non viene rilasciata ad associazioni o a soggetti per lo svolgimento di attività con scopo di lucro.
4. Le palestre scolastiche possono altresì essere concesse in uso occasionale ed estemporaneo ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI anche con sede diversa da Sermoneta per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative ad alto livello sportivo.

Art. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La richiesta deve essere presentata al Comune di Sermoneta, Servizio Sport, a firma del legale rappresentante dell'associazione utilizzando il modello allegato al presente regolamento e messo a disposizione sul sito del Comune di Sermoneta e dovrà indicare:

- il richiedente;
- la sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della

partita IVA;

- numero di iscritti all'associazione residenti nel Comune di Sermoneta;
- il tipo di attività sportiva che verrà praticata;
- le finalità, i destinatari e il programma dell'attività che si intende svolgere;
- la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra o all'impianto sportivo presso l'edificio scolastico;
- l'indicazione della palestra dove si vorrebbe preferibilmente svolgere l'attività;
- la dichiarazione di accettazione integrale del Regolamento comunale senza alcuna riserva;
- la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato in base alla normativa in materia in vigore;
- il nominativo del Responsabile dell'attività.

2. L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 15 luglio di ciascun anno per l'anno scolastico successivo a mezzo pec oppure raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data indicata dal timbro postale) ovvero con consegna direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sermoneta.

3. Le domande pervenute oltre il termine del 15 luglio saranno esaminate esclusivamente nel caso di disponibilità delle palestre **e fino alla completa copertura di tutto l'orario disponibile.**

ART. 6 COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Prima del rilascio delle concessioni, l'elenco contenente l'indicazione dell'associazione, del tipo di attività sportiva, dei giorni e degli orari viene inoltrato al Dirigente dell'Istituto comprensivo per opportuna conoscenza.

2. Se il Dirigente scolastico non comunica entro 10 giorni dal ricevimento dell'elenco eventuali osservazioni o segnalazioni il Responsabile dell'area competente procederà al rilascio delle concessioni.

Art. 7 CONCESSIONE

1. Sulla base degli orari disponibili e compatibilmente con la specificità della struttura il Responsabile dell'area competente, servizio sport, verificata la compatibilità della palestra con l'attività sportiva ed il numero massimo di utenti che contemporaneamente possono utilizzare la struttura, e acquisito il relativo nulla-osta da parte dell'Area tecnica dell'Ente, predispone gli atti di concessione delle palestre alle associazioni richiedenti.

2. Nel caso in cui pervengano più richieste per una medesima struttura e non sia possibile soddisfare le richieste in giorni e orari diversi, il Responsabile competente, contattata l'associazione, verificherà la compatibilità con altre strutture disponibili.

3. In caso di controversia fra più richiedenti lo stesso impianto, ai fini dell'assegnazione delle palestre scolastiche saranno tenute in considerazione le seguenti priorità in ordine decrescente:

- Associazioni sportive rispetto ad associazioni non sportive ed altri soggetti;
- Associazioni sportive con sede nel territorio di Sermoneta;
- Associazioni sportive con maggior numero di iscritti residenti nel Comune di Sermoneta;
- Le fasce pomeridiane (ore 16.00 – 18.00) verranno assegnate prioritariamente alle attività sportive rivolte ai bambini e ai ragazzi (fino a 16 anni).

4. Nell'assegnazione si terrà conto delle attività espletate nell'anno precedente al fine di dare continuità all'offerta sportiva sul territorio comunale. Nel caso in cui un'associazione, già assegnataria di struttura pubblica, non intenda riproporre la sua attività per il nuovo anno, nell'assegnazione delle palestre verrà data priorità all'associazione che proponga la medesima attività sportiva, sempre nell'ottica della continuità nell'offerta sportiva.

5. Nel caso in cui si determinino nuovi spazi sportivi (es. apertura di nuova palestra comunale) nell'assegnazione delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui al punto 3 del presente articolo, verrà data priorità alle attività sportive non esistenti nell'ambito dell'offerta pubblica e alle attività sportive già presenti nelle strutture pubbliche nel caso in cui vi sia una richiesta significativa del numero di utenti (oltre il 40%).

Art. 8 – DURATA E LIMITI DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni in uso delle palestre possono essere:

- “stagionali” per il periodo corrispondente all’anno scolastico;
- “giornaliere” in caso di singoli eventi e manifestazioni sportivi;

2. Le palestre possono essere assegnate anche nelle giornate del sabato e della domenica, secondo il seguente ordine di priorità:

- alle Associazioni che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., tenendo conto del livello dei campionati;
- alle Associazioni con il maggior numero di atleti iscritti;

3. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

4. Nel provvedimento concessorio vengono stabiliti i limiti temporali, le modalità di uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

Art. 9 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il concessionario assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni responsabilità prevista dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

2. Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza e della valutazione rischi, rilascia al Comune di Sermoneta e al Dirigente scolastico dichiarazione scritta di aver preso visione di tali documenti e di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

3. Gli impianti che vengono dati in uso o in gestione sono dotati delle certificazioni e dei collaudi, laddove previsti dalla normativa vigente, e del Documento di Valutazione dei Rischi.

Art. 10 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un canone determinato

dall'Amministrazione Comunale a sostegno dei costi sostenuti per il funzionamento della struttura.

2. Il concessionario assume a proprio carico la responsabilità e le spese per la pulizia e per la custodia e vigilanza della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività per il periodo di utilizzo.

3. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.

4. Eventuale materiale necessario all'espletamento dell'attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del Dirigente scolastico. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.

5. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori della associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva, fatta salva la presenza del pubblico negli spazi consentiti.

6. E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

7. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.

8. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze. Il concessionario al termine del periodo concesso deve lasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.

9. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra,

dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e il Comune di Sermoneta da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo il concessionario si impegna, prima dell'uso della palestra, a consegnare al Servizio Sport del Comune di Sermoneta ed alla istituzione scolastica copia del modulo annuale di affiliazione alla federazione o all'ente di promozione sportiva e dell'elenco dei tesserati asseverato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva ai fini assicurativi.

3. Il concessionario, prima dell'uso della palestra, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi per un massimale unico non inferiore a € 500.000,00. La polizza dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre prevedere:

a. la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive;

b. la copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune di Sermoneta.

Art. 12 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il Dirigente scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione al Servizio Sport del Comune di Sermoneta ed alla associazione.

2. Analogamente, in caso di attività o manifestazioni straordinarie organizzate o nell'interesse dell'Amministrazione comunale, che siano compatibili con la struttura, il Responsabile del Servizio sport provvederà a comunicare la sospensione dell'utilizzo alla scuola e alla associazione.

3. L'attività verrà sospesa in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie che vedano l'istituto sede di seggio e in tutti i casi di chiusura della struttura scolastica per cause di forza maggiore.

Art. 13 - ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO IN CASO DI RINUNCIA

1. Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione, con consegna direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sermoneta oppure a mezzo pec oppure raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data indicata dal timbro postale) di nota indirizzata al Servizio Sport del Comune di Sermoneta e al Dirigente scolastico e non ha diritto alla restituzione di quanto già versato.

Art. 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni in gestione delle palestre scolastiche sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:

- la conduzione tecnica e funzionale della palestra sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- il pagamento del canone venga effettuato in ritardo di 30 giorni rispetto alla scadenza indicata nella concessione;
- in tutti i casi di mancato rispetto dei singoli obblighi previsti nell'art.10.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 15 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per l'uso stagionale o giornaliero delle palestre è dovuto, da parte dei concessionari, il pagamento di un canone, comprensivo del rimborso forfettario per le utenze e per eventuali altri oneri accessori, determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Nella determinazione del canone il Comune terrà conto della destinazione della struttura e della natura pubblicistica dell'ente proprietario, che non consentono di ricavare dalla concessione di tali locali un lucro.

3. Per qualunque tipo di utilizzo deve essere versato anticipatamente un deposito cauzionale nella misura determinata con deliberazione della Giunta comunale. Tale deposito sarà restituito al termine delle attività previa verifica di eventuali danni e del rispetto del pagamento del canone dovuto. In caso contrario il deposito non sarà restituito. In caso di concessione stagionale il deposito potrà essere conservato quale deposito per l'anno successivo in caso di richiesta di nuova concessione, fatto salvo eventuale adeguamento della stesso.

Art. 16 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del canone verrà effettuato direttamente al Comune di Sermoneta, ente proprietario.
2. Le modalità di pagamento saranno previste all'interno della concessione.
3. Il mancato pagamento del canone è causa di revoca della concessione quando non sia effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dalla scadenza fissata.

TITOLO III IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 17 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente titolo del regolamento disciplina l'utilizzo e la concessione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Sermoneta.

Art. 18 - ATTIVITÀ AMMISSIBILI

1. All'interno degli impianti sportivi possono essere esercitate le seguenti attività destinate a favorire la pratica di attività motoria di base, ricreative, sociali di interesse pubblico e sportivo. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa/sportiva per bambini, adolescenti, adulti;
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali a carattere provinciale, regionale o nazionale organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa, sociale ed aggregativa per la cittadinanza;
- iniziative, feste e manifestazioni di carattere culturale, ambientalista e di volontariato.

2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura.

3. La concessione in gestione ed in uso dell'impianto sportivo dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.

art. 19 - SOGGETTI AFFIDATARI

1. Gli impianti sportivi vengono affidati in via preferenziale ad associazioni sportive iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Sermoneta affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento di attività e manifestazioni di interesse pubblico e

sportivo.

2. Gli impianti possono essere concessi, temporaneamente, ad associazioni non sportive iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Sermoneta e ad altri soggetti che ne facciano richiesta per esercitare attività sportiva, ludico-motoria avente quale finalità il benessere psichico-fisico.

3. In casi espressamente autorizzati dall'Ente, possono essere concessi temporaneamente anche per attività ricreative, sociali ed aggregative per la cittadinanza e per iniziative, feste e manifestazioni di carattere culturale, ambientalista e di volontariato, purché le manifestazioni siano compatibili con la struttura utilizzata.

4. La concessione non può essere rilasciata ad associazioni o a soggetti per lo svolgimento di attività con scopo di lucro.

Art. 20 - AFFIDAMENTO

1. L'Amministrazione comunale, tramite atto deliberativo della Giunta, individua gli impianti che debbono essere affidati in concessione attraverso avvisi pubblici.

2. L'atto di concessione potrà avere ad oggetto l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo nel suo complesso o la concessione in uso, anche parziale, dell'impianto.

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di individuazione la Giunta comunale potrà procedere ad affidamenti diretti alle Associazioni aventi le caratteristiche riportate nell'art. 19. Gli affidamenti diretti non possono essere superiori ai due anni e saranno comunque oggetto di apposita convenzione.

4. L'affidamento in concessione della gestione a seguito di avviso pubblico dovrà avvenire a mezzo convenzione e la durata della convenzione può variare da un minimo di 5 anni ad un massimo di 9 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, in base al tipo di impianto e all'indirizzo dato dalla Giunta comunale.

5. In caso di affidamento in concessione della gestione dopo un anno dalla sottoscrizione della stessa convenzione dovrà essere effettuata una verifica in ordine al complessivo andamento della gestione in relazione agli impegni assunti dal concessionario ed al grado di soddisfazione degli utenti, impegnando il soggetto affidatario a redigere apposita relazione scritta da sottoporre all'esame del Comune.

6. Il soggetto affidatario della gestione potrà, al fine di autofinanziare le attività, oltre a percepire tutte le entrate derivanti dall'utilizzo del complesso (utilizzo, pubblicità, organizzazione

eventi e manifestazioni), anche svolgere, previa intesa con il Comune, attività diverse, quali attività di somministrazioni di alimenti e bevande nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia.

7. L'affidamento in uso potrà essere stagionale o giornaliero, in base alla necessità dell'associazione.

8. Il soggetto affidatario dell'impianto dovrà comunque esonerare l'Ente comunale da ogni responsabilità per tutte le attività svolte.

9. Per l'affidamento in uso si applicano i criteri di assegnazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ART.21 – AVVISO PUBBLICO

1 L'avviso pubblico dovrà prevedere che le associazioni richiedenti, se non ancora iscritte all'Albo comunale della Associazioni, debbano produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva e documentazione che attesti le finalità e l'assenza di lucro delle associazioni succitate nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.

2. Nell'avviso pubblico sarà richiesto un progetto gestionale e sarà previsto un canone a favore del Comune determinato con deliberazione della Giunta comunale.

3. Al fine della predisposizione della graduatoria saranno presi in considerazione i seguenti criteri:

- garanzia da parte del soggetto affidatario dello svolgimento dell'attività sportiva di base anche in favore dei portatori di handicap;
- partecipazione ai campionati indetti da Federazioni od enti di promozione;
- maggior numero di iscritti residenti nel territorio.

ART. 22 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. All'interno della convenzione dovranno essere espressamente previsti i seguenti obblighi a carico del concessionario:

- Gestire gli impianti in assoluta trasparenza ed imparzialità nei confronti delle società/associazioni e altri utenti e nell'interesse della cosa pubblica;
- Il soggetto affidatario si farà carico dell'apertura e della custodia, degli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, della pulizia e della manutenzione ordinaria, come specificata nel successivo art. 23;

- Il soggetto affidatario dovrà altresì fornire adeguata polizza fidejussoria per garantire la puntuale osservanza degli oneri e degli obblighi derivanti dalla concessione;
 - La convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere apposite penali per garantire il puntuale adempimento degli obblighi;
 - Garantire la corresponsione di canone di concessione annuo a favore del Comune determinato con deliberazione della Giunta comunale.
 - Dovrà essere specificamente disciplinata nella convenzione la possibilità per il Comune di Sermoneta di attuare, nel corso della gestione, ampliamenti, lavori e migliorie delle strutture sportive affidate in concessione e, ove necessario, conseguente riformulazione degli accordi economici in essere. In caso di accordo tra le parti gli interventi di miglioria, ampliamenti ecc possono essere realizzati dal gestore, previa autorizzazione e valutazione economica del Comune. In tal caso le opere potranno essere realizzate a scomputo del canone di concessione.
 - All'Amministrazione Comunale dovrà essere garantito l'utilizzo gratuito degli impianti per un numero congruo di giornate annue per lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse pubblico, in periodi da concordare preventivamente, con oneri a carico dell'Amministrazione, inclusi quelli relativi all'eventuale ripristino della piena funzionalità dell'impianto.
2. Alla convenzione dovrà essere allegato un disciplinare attuativo di gestione degli impianti che tenga conto delle condizioni, termini da praticare nei confronti delle società sportive/associazioni e utenti che ne facciano richiesta al Comune quale ente proprietario. Il Comune provvederà a comunicare l'elenco dei richiedenti al soggetto gestore il quale si impegnerà a garantire la fruizione dell'immobile, compatibilmente con le sue necessità. In tale caso con deliberazione della giunta comunale verrà stabilita la tariffa **per l'utilizzo del campo**. ~~da versare a favore del comune proprietario a titolo di rimborso delle utenze da parte delle associazioni che ne abbiano fatto richiesta.~~
3. Al concessionario della gestione si applicano i seguenti artt. 23 e 24 in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 23 MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Le manutenzioni ordinarie dei seguenti impianti sono a carico del Comune di Sermoneta **nei limiti del contratto di manutenzione stipulato dall'Ente con l'impresa che gestisce la manutenzione degli immobili comunali:**
- impianto idrico sanitario

- impianto termico
 - impianto fognario
 - impianto elettrico
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria extra canone **(che non rientrano nel contratto stipulato dal Comune per le manutenzioni)** saranno poste a carico del gestore.
 3. La manutenzione ordinaria relativa ad opere in ferro, opere edili, opere da serramentista (legno e ferro), tinteggiatura e verniciatura, arredi e attrezzature, marciapiedi, aree destinate a verde, sono poste direttamente a carico del gestore con le seguenti modalità:
 - Infissi: sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre nel caso in cui il danno sia stato causato dal concessionario, un suo affiliato o un suo autorizzato ed in questi casi la Associazione che gestisce l'impianto provvederà alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio totale carico.
 - Locali, spazi esterni e tribune: tinteggiatura, imbiancatura, verniciatura, disinfezione, pulizia ed igiene, disinfestazione.
 - Arredi ed attrezzature: sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati concessionario o da terzi autorizzati dal gestore ad usufruire dell'impianto.
 - Aree esterne destinate a verde o a gioco: gestione di tutte le aree limitrofe agli impianti
 - Servizi igienici: deve essere garantita l'apertura dei servizi igienici ubicati negli impianti durante l'orario di apertura degli stessi.

ART.24 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. E' a carico del Comune di Sermoneta la manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo con le modalità enunciate al comma successivo.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune sono i seguenti.
 - Impianto elettrico: riparazioni di danni causati da fenomeni atmosferici comunque non dovuti a provate responsabilità del concessionario o di terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell'impianto, messa a norma in conformità a nuove disposizioni legislative, nuovi impianti elettrici e manutenzione dei proiettori e le altre strutture collocate ad altezze tali da richiedere l'intervento con attrezzature particolari.
 - Impianto idraulico e produzione di acqua calda: sostituzione di

bollitori, radiatori, addolcitori e caldaie in quanto non più riparabili, riparazioni a tubazioni incassate nei muri o nei pavimenti, realizzazione di nuovi impianti, manutenzione periodica dei bollitori, addolcitori, caldaie, centrali termiche, ecc.,

- Infissi: rifacimento porte, finestre, cancelli e serramenti in genere, purchè il danno non sia causato dal Gestore o da terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell'impianto.
- Locali, spazi esterni e tribune: interventi sulla struttura portante (muratura, strutture metalliche e/o in legno), copertura tetti ed impermeabilizzazione, imbiancatura esterna nel caso in cui si richiedano attrezzature particolari, rifacimento completo di cancelli, recinzioni, infissi, pavimentazioni, piastrellature, campi di gioco, purché il danno non sia da attribuirsi ad incuria del comodatario o di terzi da lui autorizzati ad usufruire dell'impianto.
- Arredi ed attrezzature: rinnovo periodico dovuto al normale deterioramento d'uso: in qualsiasi altro caso il rinnovo sarà addebitato al comodatario.
- Aree verde: rifacimento totale dei campi o delle aree a verde dei suddetti impianti sportivi. Manutenzione periodica delle aree a verde circostanti gli impianti.

3. In caso di accordo tra le parti è possibile prevedere in convenzione che gli interventi di manutenzione straordinaria possano essere effettuati dal gestore, previa autorizzazione e valutazione economica del Comune. In tal caso tali interventi potranno essere scomputati dal canone.

ART. 25 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO IN USO

1. Nel caso di affidamento in concessione dell'uso, anche parziale, dell'impianto sportivo la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria sono a carico del Comune di Sermoneta.
2. Nella determinazione delle tariffe la Giunta comunale terrà conto delle spese da sostenere per la manutenzione.
3. In ogni caso il concessionario assume a proprio carico la responsabilità e le spese per la pulizia e per la custodia e vigilanza della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività per il periodo di utilizzo.

Art. 26 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il concessionario assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni responsabilità prevista dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di concessione dell'impianto sportivo, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

2. Il concessionario provvede con suoi oneri all'omologazione degli impianti secondo le normative vigenti in materia, se espressamente previsto nella convenzione, in caso si renda necessario.

3. Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza e della valutazione rischi, rilascia al Comune di Sermoneta dichiarazione scritta di aver preso visione di tali documenti e di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

4. Gli impianti che vengono dati in uso o in gestione sono dotati delle certificazioni e dei collaudi, laddove previsti dalla normativa vigente, e del Documento di Valutazione dei rischi.

Art. 27 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso dell'impianto sportivo, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Comune di Sermoneta da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

2. Il concessionario, prima dell'uso dell'impianto sportivo, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi per un massimale unico non inferiore a €500.000,00. La polizza dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre prevedere:

a. la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive;

b. la copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune di Sermoneta.

Art. 28 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni in gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione

Comunale quando:

- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

- in caso di mancato pagamento del canone annuale entro il termine stabilito;

- in tutti i casi di mancato rispetto dei singoli obblighi previsti nell'art.22.

2. Il Comune di Sermoneta, unicamente per motivi di pubblica utilità e di programmazione di opere pubbliche strategiche, potrà recedere dal contratto di concessione, appositamente stipulato, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, in caso di convenzione con la durata ultra annuale. In tal caso il Comune sarà tenuto ad indennizzare, previe intese, il Soggetto concessionario degli importi eventualmente investiti sull'impianto e non ancora ammortizzati.

Art. 29 – CANONE

1. Il canone viene stabilito con deliberazione della Giunta comunale.

2. Nella determinazione del canone la Giunta comunale dovrà tener conto almeno di quanto segue:

- uso stagionale o giornaliero
- affidamento in concessione della gestione o solo uso
- tipo di attività (a scopo di lucro o no)
- spese per utenze (compartecipazione totale o in percentuale)
- costo manutenzione

3. Il canone deve essere pagato secondo i termini e le modalità previsti nella convenzione.

4. In caso di concessione in gestione, con decorrenza dal secondo anno il canone è soggetto a rivalutazione secondo l'indice ISTAT senza che sia necessaria espressa richiesta da parte del Comune.

ART. 30 GESTIONE DELLE STRUTTURE ACCESSORIE AGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dotato di strutture accessorie abilitate e destinabili all'attività di somministrazione di alimenti e bevande la gestione della struttura accessoria può essere affidata a soggetto esterno, previa pubblicazione di apposito bando su indirizzo della Giunta comunale.

2. La struttura di cui al punto precedente può essere anche affidata al Concessionario dell'impianto sportivo ed è soggetta al pagamento di un canone aggiuntivo rispetto a quello relativo all'impianto sportivo stesso.

3. L'applicazione del canone aggiuntivo per la concessione della struttura

accessoria non comporta, in ogni caso, la revisione del canone relativo all'impianto sportivo anche se quantificato successivamente a quest'ultimo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare alle seguenti disposizioni legislative: :

- T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.06.2000;
- Legge 23/96 Norme per l'edilizia scolastica
- Legge 91/81 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti
- Legge 289/2002 LF finanziaria 2003
- Legge Regionale 15/02 "Testo Unico in Materia di Sport";
- Dlgs. 81/2008
- disposizioni delle singole federazioni sportive e del CONI per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

Art. 32– NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico e degli impianti sportivi si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.